

**Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori**  
**(art. 40 del Reg. (CE) n. 1198/2006)**

Il FEP può finanziare le misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati, indirizzate, in particolare:

- alla realizzazione di campagne promozionali regionali, nazionali o transnazionali;
- alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate;
- all'attuazione di una politica di qualità;
- alla promozione di prodotti ottenuti con metodi con impatto ambientale ridotto
- alla promozione di prodotti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 510/06;
- alla certificazione della qualità, compresa creazione di etichette, e certificazione di prodotti con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- a campagne per il miglioramento immagine dei prodotti;
- alle indagini di mercato.

Le operazioni non devono riguardare denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 93 del 31.3.2006).

Il contributo può riguardare:

- i costi per agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
- le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
- l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni.

La misura è attivata dall'Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi.

**Soggetti ammissibili a finanziamento**

Organizzazioni che operano per conto dei produttori;

Organismi pubblici/semipubblici;

Organizzazioni professionali riconosciute;

Altri organismi designati a tale scopo.

**Area interessata**

Territorio nazionale/transnazionale.

Territorio regionale.

**Criteri di ammissibilità**

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale
- avere ricaduta su tutto il territorio nazionale, transnazionale o che interessa il territorio regionale/interregionale di riferimento

**Criteri di selezione**

Per l'Amministrazione centrale:

- operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere .

Per gli Organismi intermedi:

- operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione regionali o interregionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- operazioni volte alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate;

- operazioni volte all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- operazioni volte alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- operazioni volte alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/2006;
- operazioni volte alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione;
- operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- operazioni volte alla realizzazione di indagini di mercato;
- operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere.